



# Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## ORDINANZA DEL SINDACO SETTORE 5 - PROGRAMMI COMPLESSI Servizio SUAP - Promozione Commercio, Attività Produttive e Occupazione Suolo

N.373 DEL 13/06/2025

**OGGETTO: MS-15-25 MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E  
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO  
RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - COPPA PAOLINO TEODORI -  
COLLE SAN MARCO/SAN GIACOMO, DAL 26 AL 29 GIUGNO 2025**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali derivanti dall'eccessivo consumo di alcool, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 - "*Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati*" rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

CONSIDERATO che dal 26 al 29 giugno 2025, si svolgerà la consueta gara internazionale di velocità in Salita "Coppa Paolino Teodori"- Colle San Marco/San Giacomo;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza dei Servizi convocata dal Servizio Sport e tenutasi in data 9/06/2025, e della mail inviata dallo stesso Ufficio protocollata al n. 51779 del 13/06/2025;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della manifestazione di cui trattasi, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del

Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento degli specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RILEVATO che il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 all'articolo 7 comma 3-bis, ha introdotto il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, e al successivo comma 3-ter, ha inserito un nuovo comma all'articolo 689 del codice penale, che già disciplina il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 16 anni, introducendo pene più severe, tra cui la sospensione dell'attività per 3 mesi e l'arresto fino ad 1 anno;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento della gara internazionale di velocità in Salita “Coppa Paolino Teodori”- Colle San Marco/San Giacomo che si terrà il 28 e 29 giugno 2025;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici in occasione dell'evento di cui trattasi e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè al Pianoro di Colle San Marco;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale della Regione Marche*;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 *Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute* convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

### **ORDINA**

In occasione dello svolgimento della gara internazionale di velocità in Salita "**Coppa Paolino Teodori**"- **Colle San Marco/San Giacomo nei giorni 28 e 29 giugno 2025**:

- 1) il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante, ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande, anche per asporto, con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;
- 2) il divieto di somministrazione e di vendita, anche per asporto, di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e non alcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
- 3) il divieto generalizzato di utilizzo di contenitori pericolosi, quali ad esempio non esaustivo vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
- 4) che il divieto opera anche in tutti i casi in cui in cui la somministrazione avvenga nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza di tutte le attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 5) che il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti abbiano **efficacia dalle ore 00.01 di sabato 28/06/2025 alle ore 24:00 di domenica 29/06/2025, in tutta l'area del Pianoro di Colle San Marco**:
  - nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa;
  - nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea;
- 6) che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Locale, incaricata della esecuzione della stessa;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 .bis1 del D.Lgs. 267/2000; è altresì previsto:

- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta differenziata che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al Prefetto di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;
- alla Polizia Locale;
- al Servizio SUAP;
- al Servizio Comunicazione;
- al Servizio Eventi,
- al Servizio Sport;

e che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio

## INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**

**Marco Fioravanti**

*(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)*